

Mercoledì, 5 Agosto 2009

## Novità in pillole del decreto correttivo in materia di Sicurezza sul lavoro

### Decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio 2009 (in corso di promulgazione)

A titolo informativo, rivolgendo questa notizia in particolare agli operatori *safety*, si sottolineano le seguenti novità del decreto correttivo - in corso di promulgazione - al testo unico della sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008), escludendo a priori parti prettamente tecniche:

- differente indicazione dei lavoratori “volontari” cui è esteso l’obbligo di garanzia di sicurezza, tenendo conto delle modalità di lavoro;
- demandata alla Commissione consultiva permanente l’individuazione dei **criteri** su “Formatore” e “stress lavoro-correlato”;
- piena entrata in vigore dell’obbligo di valutazione dello **stress lavoro-correlato** al momento in cui la Commissione consultiva permanente elaborerà i criteri valutativi o, in ogni caso, dal **1° agosto 2010**;
- introdotto l’obbligo, in sede di valutazione dei rischi, di tenere conto delle **diverse tipologie contrattuali** con cui sono inseriti i lavoratori nell’organizzazione;
- possibilità di **visita medica preassuntiva**, con facoltà per il datore di lavoro di rivolgersi alle strutture pubbliche o al medico competente, con tutela del lavoratore mediante ricorso avverso il giudizio di idoneità anche per le visite preassuntive;
- in merito alla **inidoneità alla mansione** è riscritto l’art. 42 prevedendo che il lavoratore, “ove possibile”, venga adibito ad altre mansioni equivalenti o a mansioni inferiori “garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”;
- modificata la procedura del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 t.u.s.l.) e definito, per l’applicabilità, il concetto di “reiterazione”;
- all’art. 16 in materia di delega viene aggiunta, per il soggetto delegato, la possibilità di **delegare** a sua volta alcune funzioni, con eccezione di quelle a lui espressamente delegate;
- DVR consultabile esclusivamente in azienda e **certezza della data** semplicemente mediante la firma del Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico competente;
- nominativi RLST all’INAIL da parte degli Organismi paritetici in relazione alle aziende che aderiscono alla bilateralità con designazione *ipso iure* del RLST;
- potenziato il ruolo degli OO.PP. per le attività di “promozione” o “svolgimento” della formazione, con obbligo di presenza di personale competente al loro interno, nonché ruolo premiante dell’asseverazione dei modelli di gestione e organizzazione *ex art. 30*;
- comunicazione all’INAIL, ai fini statistici, dei dati sugli infortuni superiori a 1 giorno oltre a quello dell’evento (dunque 2-3 gg. di infortunio, dal 4° giorno la finalità è quella assicurativa *ex d.p.r. 1124/65*);
- nelle imprese o unità operative fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere, oltre ai compiti propri del S.P.P., anche quelli di Primo Soccorso e Prevenzione Incendi, previa formazione (questo significa che in caso oltre i 5 lavoratori del compito va incaricato altro soggetto);
- modificato l’**impianto sanzionatorio**: in via generale (è comunque presente una semplificazione di applicabilità nelle varie ipotesi) è mantenuta la pena dell’arresto ed è aumentata quella dell’ammenda, eliminando in alcuni casi l’alternatività tra arresto e ammenda ma salvaguardando comunque l’istituto della prescrizione (a un quarto del

- massimo) ex d.lgs. 758/94 con apposite previsioni legali;
- reintrodotta il termine di 90 gg. per la valutazione rischi nelle attività svolte ex novo;
  - valutabilità del libretto formativo, da parte del datore di lavoro, per l'organizzazione della formazione al personale;
  - introduzione di un meccanismo di **estinzione agevolata** (nuovo art. 301-*bis*), valevole solo in caso di illeciti amministrativi, che consiste nella possibilità per il trasgressore di pagare la misura minima della sanzione qualora provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine assegnato dall'organo di vigilanza;
  - abrogazione della norma del t.u.s.l. sulle “circostanze attenuanti” perché di difficile gestione.

Sintesi elaborata da:

**Dott. Luca Lodi**

Giuslavorista e *Safety Manager*.

Notizia pubblicata sotto [Licenza Creative Commons](#). Alcuni diritti riservati.